



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

*Regolamento per la Toponomastica
e
Numerazione Civica*

Indice

Capo I Toponomastica	1
Art. 1 Assegnazione della toponomastica.....	1
Art. 2 Apposizione delle targhe toponomastiche.....	1
Art. 3 Strumenti informatici	1
Art. 4 Comunicazioni.....	1
Capo II Numerazione Civica.....	2
Art. 5 Attribuzione della numerazione civica	2
Art. 6 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	2
Art. 7 Regole per l'attribuzione della numerazione civica	2
Art. 8 Regole per l'apposizione della numerazione civica	2
Capo III Disposizioni finali	3
Art. 9 Obblighi del richiedente	3
Art. 10 Obblighi del Comune	3

REGOLAMENTO

Capo I – TOPONOMASTICA

Art. 1 - Assegnazione della toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'area VII-CORPO POLIZIA MUNICIPALE.
4. Le determinazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza del Sindaco.
5. Le determinazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, ai sensi dell'art. 1 delle legge n.1188/27, devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione;
6. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni salvo la facoltà della Società Siciliana per la Storia Patria di autorizzare la deroga " in casi eccezionali quando si tratta di persone che abbiano benemeritato della nazione" .
7. Qualora s'intende mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze si dovrà chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministro dell'Istruzione pubblica per tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.
8. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
9. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.
10. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Art. 2 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Il Comune, tramite il Servizio " segnaletica stradale", provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 80 x cm. 25 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm. 25 (h).
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt.2,00 dal suolo, salvo casi particolari, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Art. 3 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale.
2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 4 – Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Art. 5 - Attribuzione della numerazione civica

1. Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'ufficio Toponomastica.
2. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.
3. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.
4. Il numero civico non deve essere attribuito alle porte delle chiese, agli accessi ai monumenti pubblici, alle porte di accesso dei fienili delle stalle, legnaie e similari.

Art. 6 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.
2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Art. 7 - Regole per l'attribuzione della numerazione civica

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:
 - la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
 - con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
 - la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
 - nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

Art. 8 - Regole per l'apposizione della numerazione civica

1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili
2. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco;
 - forma rettangolare: cm. 15 x cm. 10 (h);
 - in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Art. 9 - Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
2. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
3. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).
6. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 10 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell' ISTAT.